

Ordinanza Municipale

CONCERNENTE

LE NORME DI APPLICAZIONE PER GLI ALLACCIAMENTI DELL'AZIENDA ELETTRICA COMUNALE DI AIROLO

il Municipio di Airolo, nella sua seduta del 12 maggio 2015, avvalendosi della facoltà concessagli dell'art. 192, con Risoluzione 471 ha deciso di promulgare la presente Ordinanza relativa alle norme sopraccitate.

Per il Municipio:

Franco Pedrini

Il Sindaco:

Danilo Passera

Segretario:

Ordinanza Municipale

CONCERNENTE

LE NORME DI APPLICAZIONE PER GLI ALLACCIAMENTI

NORME DI APPLICAZIONE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme stabiliscono, conformemente al regolamento per la fornitura di energia elettrica, i rapporti fra gli utenti e l'Azienda Elettrica Comunale (in seguito denominata AEC) in relazione all'esecuzione, alla manutenzione e alla modifica degli allacciamenti alla rete di distribuzione e ne regolano le tasse, gli oneri ed i contributi.

Le norme riguardanti gli allacciamenti comprendono i seguenti capitoli:

- 1. RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO
- 2. PROGETTO DI ALLACCIAMENTO
- GENERE DI ALLACCIAMENTO
- 4. ONERI DELL'UTENTE
- 5. ONERI DELL'AEC
- 6. LIMITE DI APPLICAZIONE DELLA TABELLA DEI CONTRIBUTI
- 7. ALLACCIAMENTI PER I QUALI E' NECESSARIA UNA CABINA DI TRASFORMAZIONE
- 8. MODIFICHE AGLI ALLACCIAMENTI
- 9. ALLACCIAMENTI PROVVISORI, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI
- 10. PROPRIETA' E MANUTENZIONE DELL'ALLACCIAMENTO
- 11. TERMINE DI ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO
- 12. CONTESTAZIONI
- 13. SANZIONI
- 14. ENTRATA IN VIGORE

1. RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

- 1.1 Ogni richiesta di allacciamento o di modifica di allacciamento deve essere inoltrata dall'installatore elettricista concessionario mediante il modulo "Avviso d'impianto".
 - Il modulo dovrà essere accompagnato da una planimetria con indicato lo stabile da allacciare.
- 1.2 Se il richiedente non è proprietario dello stabile, la richiesta di allacciamento deve essere controfirmata dal proprietario, il quale si dichiara così d'accordo per l'esecuzione dell'allacciamento nella forma voluta dal richiedente.
- 1.3 Allacciamenti per costruzioni accessorie (autorimesse, lavanderie, impianti di illuminazione di accessi privati, giardini ecc.) devono essere eseguiti in derivazione dall'impianto interno dello stabile principale. Se le costruzioni accessorie sono divise dallo stabile principale da aree pubbliche, l'AEC si riserva di decidere in merito.

2. PROGETTO DI ALLACCIAMENTO

Il progetto di allacciamento viene eseguito dall'AECA.

3. GENERE DI ALLACCIAMENTO

- 3.1 Di regola viene concesso solo l'allacciamento mediante cavo sotterraneo. L'entità del contributo a carico dell'utente viene calcolato sulla base della tabella allegata alle presenti norme.
- 3.2 Per gli allacciamenti dove è necessaria la costruzione di una cabina di trasformazione, verrà allestito un preventivo di costo di volta in volta.

4. ONERI DELL'UTENTE

- 4.1 Un contributo di allacciamento quale partecipazione a fondo perso che il richiedente deve pagare per l'ottenimento del raccordo alla rete di distribuzione, in conformità alla tabella allegata ed entro i limiti di applicazione della stessa.
- 4.2 Tutte le opere di genio civile da eseguirsi sulla proprietà privata e pubblica e cioè: preparazione dello scavo, posa dei tubi (forniti dall'AEC), formazione di eventuali camerette, introduzione in ogni tubo di un filo di trazione (pure fornito dall'AEC), fornitura e posa della cassetta con i fusibili d'entrata; il tutto secondo le indicazioni dell'AEC.
- 4.3 Messa a disposizione di un elettrodotto di terra efficace (vedi prescrizioni federali).
- 4.4 L'eventuale installazione, a valle dei fusibili principali, di scaricatori di protezione contro sovratensioni di origine atmosferica (per diramazioni da linee aeree esistenti).

4.5 Indennizzi conseguenti al taglio di piante, per eventuali danni alle colture e per eventuali permessi di transito.

5. ONERI DELL'AEC

5.1 Gli oneri dell'AEC sono rappresentati dall'estensione e dal potenziamento della rete di distribuzione principale.

6. LIMITE DI APPLICAZIONE DELLE TABELLE E DEI CONTRIBUTI

- 6.1 Entro il perimetro previsto dal piano delle zone del PR vengono prelevati esclusivamente i contributi previsti nella tabella allegata.
- 6.1.1 Fino alla categoria 125 A l'allacciamento dovrà essere eseguito al più vicino armadietto di distribuzione. A partire dalla categoria 150 A l'allacciamento dovrà esse eseguito, di regola, alla più vicina cabina di trasformazione.
- 6.2 Oltre il perimetro di cui a cf. 6.1 sono sempre dovuti i contributi stabiliti nella tabella allegata e ciò indipendentemente dalla distanza. Il punto di raccordo rimane quello fissato a cf. 6.1.1.

 Inoltre, se viene utilizzato un impianto secondario esistente, verrà prelevato un contributo a completa copertura delle spese necessarie per il potenziamento di tale impianto.
- 6.2.1 Oltre il perimetro di cui a cf. 6.1 è vietato installare riscaldamenti elettrici. Deroghe potranno essere concesse unicamente per stabili primari esistenti e costruzioni vincolate al luogo.
- 6.3 L'AEC può, se lo ritiene necessario, in previsione di ulteriori richieste d'allacciamento, eseguire una diramazione con dei cavi di capacità superiore a quella necessaria al fabbisogno del richiedente, fatturando a quest'ultimo solo la percentuale di spesa in rapporto alla sua richiesta (calcolata sulla base della tabella allegata).
 La rimanente parte di spese (eccezion fatta per le opere di genio civile) che

provvisoriamente sopporta l'AEC, verrà poi fatturata, sempre sulla stessa base, agli ulteriori richiedenti. Il diritto di prelievo di tale tassa scade dopo 10 anni.

Le opere di genio civile dovranno essere assunte totalmente dal richiedente, il quale è tenuto a presentare all'AEC copia della relativa fattura.

Al momento del raccordo di ulteriori utenti l'AEC procederà alla ripartizione di tali costi addebitandoli ai nuovo utenti e rifondendo il primo richiedente. L'obbligo di tale rifusione scade dopo 10 anni.

- 6.4 Deroghe al p.to 6.2 sono di esclusiva competenza della Commissione Amministratrice dell'AEC, limitatamente però per stabili o attrezzature di pubblico interesse o che, per loro natura, giustificano il loro insediamento su sedimi normalmente non edificabili.
- Ogni richiesta d'allacciamento é oggetto di un preventivo che verrà trasmesso in due copie al richiedente. Un esemplare del preventivo dovrà essere ritornato all'AEC debitamente firmato entro 30 giorni. Con l'apposizione della propria firma il richiedente dichiara di accettare il progetto di allacciamento e di assumere gli oneri ed i contributi preventivati.

7. ALLACCIAMENTI PER I QUALI E' NECESSARIA UNA CABINA DI TRASFORMAZIONE

7.1 Condizioni generali

- 7.1.1 Laddove la richiesta di potenza supera la disponibilità degli esistenti impianti, l'AEC impone la costruzione di una cabina di trasformazione.
- 7.1.2 I costi (parte civile, elettromeccanica e raccordi alta tensione) sono sopportati dalle parti in modo proporzionale al rapporto fra la potenza richiesta e la potenza effettivamente installata nella cabina. Con la potenza eccedente (potenza installata potenza richiesta) l'AEC ha il diritto di alimentare altri utenti.

7.2 Oneri

- 7.2.1 Le parti, utente e AEC, si suddividono in modo proporzionale (vedi cf. 7.1.2) i seguenti oneri:
 - a) tutte le opere di sottostruttura occorrenti all'alimentazione in alta tensione della cabina e le opere edili per la costruzione della cabina stessa;
 - il valore del terreno sul quale sorge la cabina (nel caso dell'inserimento di una cabina in uno stabile a più piani, è stimato il valore al mc del locale messo a disposizione);
 - c) l'installazione, il raccordo e la messa in esercizio della parte elettromeccanica.
- 7.2.2 Per l'introduzione nel fabbricato (in diramazione della cabina) fanno stato gli oneri stabiliti al p.to 4.

7.2.3 E' obbligo esclusivo:

- a) <u>dell'utente</u>: la messa a disposizione del terreno o del locale necessario alla costruzione, rispettivamente all'installazione della cabina. Questa deve essere accessibile con autocarro;
- b) <u>dell'AEC</u>: il montaggio di tutto l'equipaggiamento elettromeccanico della cabina a dei raccordi media e bassa tensione.
- 7.2.4 Le stesse disposizioni valgono anche nel caso di più utenti. In tal caso la ripartizione dei costi e degli oneri tra AEC da una parte e l'insieme degli utenti dall'altra, viene effettuata sulla base proporzionale di cui a cf. 7.1.2. Le singole richieste sono quindi considerate come una richiesta unica. La ripartizione degli oneri tra singoli utenti è a sua volta effettuata proporzionalmente alle potenze richieste.

 Per l'introduzione nei singoli stabili (in diramazione dalla cabina) fanno stato gli oneri stabiliti al p.to 4.
- 7.2. 5 Tutte le condizioni per la costruzione di una cabina sono soggetto di una speciale convenzione elaborata dell'AECA e approvata dalla Commissione Amministratrice.

8. MODIFICHE AGLI ALLACCIAMENTI

- 8.1 Fanno stato gli oneri stabiliti al p.to 4. Tuttavia, per quanto riguarda i contributi a fondo perso, la maggior richiesta di potenza è addebitata all'utente in base alla differenza di categoria (vedi tabella allegata: categorie da 25 a 350 A).
- 8.2 Nel caso la cui modifica dell'allacciamento è imposta dall'AEC (p. es. sostituzione introduzione aerea mediante cavo sotterraneo), le relative spese sono a carico di quest'ultima.
- 8.3 Il potenziamento di allacciamenti aerei esistenti verrà eseguito sostituendo la linea aerea mediante cavo sotterraneo. Gli oneri a carico dell'utente sono quelli stabiliti nella tabella allegata, limitatamente al cavo e agli accessori. Per gli altri contributi verrà addebitata unicamente la differenza di categoria.

9. ALLACCIAMENTI PROVVISORI, TASSE E CONTRIBUTI

- 9.1 L'AEC stabilisce il punto di raccordo per l'allacciamento provvisorio.
 All'impresa richiedente spettano la fornitura e la posa (da eseguire conformemente alle direttive dell'AEC) del cavo provvisorio per l'alimentazione del proprio cantiere.
 L'impresa richiedente è pure tenuta a mettere a disposizione un armadio di distribuzione provvisto di fusibili e apparecchi di misura, il tutto conforme alle vigenti prescrizioni.
- 9.2 Gli allacciamenti per i quali è necessaria una cabina di trasformazione saranno oggetto di un accordo speciale allestito dall'AECA e approvato dalla Commissione Amministratrice.

9.3 Tasse e contributi

- 9.3.1 <u>Tasse</u>: per tutti gli allacciamenti provvisori fino a 50 kVA viene prelevata una tassa secondo l'allegato 4 del presente regolamento.

 Per la potenza eccedente i 50 kVA viene prelevata una tassa di 10.- Fr/kVA.

 Per il calcolo della potenza farà stato la categoria dei fusibili d'entrata.
- 9.3.2 <u>Contributi</u>: tutte le spese riguardanti i p.ti 9.1 e 9.2 sono a completo carico dell'impresa richiedente. Saranno conteggiate le prestazioni del personale AEC e il noleggio del materiale eventualmente messo a disposizione dall'AEC. Le prestazioni dell'impresa richiedente dovranno essere assunte dalla stessa o fatturate al committente.
- 9.4 L'energia elettrica consumata verrà misurata da un unico contatore e fatturata, ai prezzi stabiliti nel tariffario, all'impresa richiedente.

10. PROPRIETA' E MANUTENZIONE DELL'ALLACCIAMENTO

10.1 L'allacciamento rimane di proprietà dell'AEC la quale si assume la sorveglianza e la manutenzione dello stesso limitatamente alla deroga di cui a cf. 10.2.

- 10.2 Eventuali danni causati da terzi agli impianti AEC saranno fatturati ai responsabili.
- 10.3 L'AEC ha il diritto di accedere in ogni momento ai propri impianti e di eseguire diramazioni dagli stessi (anche su proprietà privata) senza dover corrispondere indennizzo alcuno (eccezione fatta per eventuali danni arrecati alla proprietà e per il versamento degli usuali diritti di passo).

11. TERMINE DI ESECUZIONE DELL'IMPIANTO

- 11.1 L'AEC esegue gli allacciamenti di cui al p.to 3.1 (dove non è necessaria la costruzione di una cabina di trasformazione) entro 3 mesi dal pagamento della quota stabilita nel capitolo 4.
 E' inoltre richiesta l'osservanza del p.to 1.4 e l'adempimento degli oneri di cui a cf. 4.
- 11.2 L'AEC esegue gli allacciamenti di cui al p.to 7 (dove è necessaria la costruzione di una cabina di trasformazione):
 - a) entro quattro mesi dall'adempimento degli obblighi dell'utente di cui al p.to 7.2.3, nel caso della messa a disposizione del locale per la cabina completamente ultimato, e dal pagamento della quota dovuta.
 - b) entro otto mesi dall'adempimento degli obblighi dell'utente di cui al p.to 7.2.3, nel caso della messa a disposizione del terreno per la costruzione della cabina, e dal pagamento della quota dovuta.
 - c) entro un termine da concordare con il richiedente quando è necessaria la costruzione di lunghi collegamenti di adduzione in media tensione.
- 11.3 In caso di trapasso di proprietà dell'oggetto prima del pagamento degli oneri d'allacciamento, il precedente e l'attuale proprietario rispondono solidalmente.
- 11.4 In caso di mancato pagamento degli oneri di allacciamento entro il termine fissato, l'AEC ha il diritto di mettere fuori esercizio l'impianto e di recuperare il materiale.
- 11.5 Per gli allacciamenti provvisori come al p.to 9 valgono gli accordi presi con l'AFCA
- 11.6 I termini menzionati ai P.ti 11.1 e 11.2 sono indicativi
- 11.7 In caso di ritardo dovuto a forza maggiore (ritardi nella fornitura di materiale AEC, scioperi ecc.) il richiedente dell'allacciamento non ha diritto a risarcimento alcuno per il ritardo della fornitura di energia elettrica.

12. CONTESTAZIONI

- 12.1 Per le contestazioni di ordine tecnico fa stato il giudizio dell'Ispettore federale degli impianti a corrente forte al quale è affidata la sorveglianza della zona AEC.
- 12.2 Per le contestazioni di ordine giuridico è competente la Pretura di Leventina.

13. SANZIONI

- 13.1 Chi contravviene alle presenti disposizioni, in particolare chi esegue, modifica o manomette impianti allacciati alla rete AEC senza autorizzazione, chi installa impianti di riscaldamento (o climatizzazione) senza notificarli, verrà punito con una multa da 100.- a 1'000.- Fr. e l'eventuale eliminazione dell'impianto abusivo.
 - Resta riservato il pagamento dei contributi previsti dalle tariffe di allacciamento e delle tasse di abbonamento eluse.
- 13.1 1 Se viene accertata la presenza di impianti di riscaldamento, di potenza superiore ai 2 kVA per appartamento, installati senza l'autorizzazione dell'AEC, viene fatturato un supplemento di

c = 20.- Fr/kVAh . giorno

e meglio come indicato nel foglio allegato alla tabella per gli allacciamenti in cavo.

Sono inoltre riservate le sanzioni previste ai p.ti 13.1 e 13.2.

13.2 L'AEC ha il diritto di sospendere la fornitura di energia elettrica in caso di volontaria trasgressione delle presenti disposizioni.

14. ENTRATA IN VIGORE

14.1 La presente Ordinanza annulla e sostituiscono quella fissata con risoluzione municipale n. 177 del 17.12.1992 ed è entrata in vigore il 01.01.2015, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 192 cpv. 2 LOC e 208 LOC.

Per l'Azienda elettrica comunale:

Il Presidente:

Il Direttore:

Sergio Beffa

Luca Rossi

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Segretario:

Franco Pedrini

Danilo Passera

Approvato con risoluzione municipale no. 471 del 12 maggio 2015.

Pubblicato all'albo il 29.05.2015